



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale  
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia

*Piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa\_ud*

### **IL DIRIGENTE**

- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e, in particolare, gli articoli 3 e 4;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative



vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A;

**VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con il quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

**VISTO** l’art. 8, comma n. 5, del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 con il quale si prevede che gli Uffici Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso;

**VISTO** il decreto di questo ufficio n. 2461 del 12/08/2020 con il quale sono state delegate le operazioni di valutazione delle domande alle scuole.

**VISTO** l’art. 7 comma 9 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con il quale, fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità;



- VISTO** l'art. 8 comma 6 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con il quale In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria;
- VISTO** l'art. 8 comma 7 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, secondo il quale l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate;
- VISTO** l'art. 36 del CCNL "istruzione e ricerca" del 19 aprile 2018;
- VISTE ED ESAMINATE** a cura delle scuole delegate le domande presentate dai candidati;
- VISTI** i decreti di esclusione dei candidati emessi dalle scuole delegate ai sensi dell'art. 8 commi 5 e 6 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60;
- VISTO** il proprio provvedimento n. prot. 2664 del 03/09/2020 con cui sono state approvate e contestualmente pubblicate sul sito istituzionale le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Pavia;
- VISTA** la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. 1550 del 04/09/2020 concernente chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60 ed in merito alla pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze;
- CONSIDERATO** che la succitata nota del Capo Dipartimento segnalava l'opportunità, *"fermo restando la conclusione delle nomine a tempo determinato entro la data prefissata del 14 settembre [...] di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati"*;
- PRESO ATTO** della necessità di dover assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 nella provincia di Pavia;
- VISTE** le rettifiche apportate in autotutela dalle scuole delegate alla valutazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.), con riferimento ad alcune anomalie segnalate dal gestore ed ad altre valutazioni erronee rilevate;
- RITENUTO** che, a seguito delle rettifiche apportate, alcune scuole hanno omesso, per errore, di validare le domande rivalutate con conseguente esclusione di numerosi candidati dalle GPS pubblicate con provvedimento n. 2702 del 09/09/2020;
- RITENUTO** di dover procedere alla riprenotazione delle GPS previa convalida di tutte le domande in sospenso;



**VISTO**

l'art. 9 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, secondo cui, il dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale pubblica, sul sito internet dell'Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all'albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto;

**DISPONE**

la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) rettificata per la provincia di Pavia.

Il file allegato al presente provvedimento sostituisce integralmente l'allegato al decreto n. 2702/2020.

Si rammenta che gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Il Dirigente  
Letizia Affatato

